



**ALLEGATO A**

**Città di Grosseto - Settore Ambiente**  
Servizi Ambientali

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
per la disciplina delle attività rumorose

*Approvato con D.C.C. n. xx del xx/xx/2020*  
(entrato in vigore il xx/xx/2020)

*Servizi Ambientali – Ufficio Attività rumorose*

*Ottobre 2020*

## Indice generale

<b>TITOLO I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE</b> .....	4
Art. 1 – Campo di applicazione.....	4
<i>Capo 1 – CLASSI ACUSTICHE</i> .....	4
Art. 2 – Piano Comunale di Classificazione Acustica.....	4
Art. 3 – Valore limite delle sorgenti sonore.....	5
Art. 4 – Ricettori sensibili.....	6
Art. 5 – Nidi domiciliari.....	7
<i>Capo 2 – SORGENTI SONORE</i> .....	7
Art. 6 – Definizioni.....	7
Art. 7 – Piani di Risanamento Acustico.....	7
Art. 8 – Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PdRA).....	8
<b>TITOLO II - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO</b> .....	8
Art. 9 – Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico.....	8
Art. 10 - Campo di applicazione della valutazione previsionale di clima acustico e impatto acustico.....	9
<b>TITOLO III – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI</b> .....	10
Art. 11 - Campo di applicazione e definizioni.....	10
Art. 12 – Documentazione.....	10
<b>TITOLO IV – ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE</b> .....	11
Art. 13 - Campo di applicazione.....	11
Art. 14 - Classificazione delle attività .....	11
Art. 15 - Istanza per esercizio di attività rumorosa permanente .....	11
<b>TITOLO V - ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE</b> .....	12
Art. 16 - Definizioni e campo di applicazione.....	12
<i>Capo 1- SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, ovvero mobile, ovvero all'aperto</i> .....	12
Art. 17 - Localizzazione delle aree .....	12
Art. 18 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni.....	12
Art. 19 - Limiti massimi, orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo, nell'area di piazza Barsanti.....	13
Art. 20 - Limiti massimi, orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo, nella aree individuate dal PCCA per spettacoli temporanei.....	14
<i>Capo 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI</i> .....	24
Art. 21 - Orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore.....	24
Art. 21 bis – Deroga in forma semplificata - "MODELLO E2".....	25
<i>Capo 3- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE</i> .....	25
Art. 22 – Generalità.....	25
Art. 23 - Provvedimenti di deroga non semplificati per attività temporanee.....	26
Art. 23 bis - Deroga non semplificata - "MODELLO E3".....	26
Art. 24 – Autorizzazioni in deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni	

da svolgersi nelle aree di cui al punto 4.2, lettera c) dell'allegato 4 al D.P.G.R.T. n. 2/R del 8 gennaio 2014 e s.m.i. - "MODELLO F2" e "MODELLO E1".....	27
Art. 25 – Validità della documentazione di deroga semplificata e non semplificata.....	28
<b>TITOLO VI – ALTRE ATTIVITA RUMOROSE .....</b>	<b>29</b>
Art. 26 - Macchine da giardino.....	29
Art. 27 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità, vendita e comizi.....	29
Art. 28 - Cannoncini anti volatili.....	29
Art. 29 - Macchine agricole .....	29
Art. 30 - Allarmi acustici.....	29
Art. 31 – Autolavaggi.....	30
Art. 32 - Altre attività rumorose.....	30
<b>TITOLO VII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....</b>	<b>30</b>
<i>Capo 1 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....</i>	<i>30</i>
Art. 33 – Definizioni, caratteristiche e documentazione.....	30
<b>TITOLO VIII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>31</b>
Art. 34 - Controlli sulle immissioni di rumore.....	31
Art. 35 – Sanzioni.....	31
<b>TITOLO IX– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>33</b>
Art. 36 – Abrogazioni e norme di raccordo.....	33
Art. 37 – Disposizioni di rinvio .....	33

## **TITOLO I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 447/95.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori causati da:
  - i comportamenti di privati cittadini all'interno delle proprie abitazioni singole o all'interno in condomini (es. installazione di apparecchiature, utilizzo di strumenti musicali, mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi, schiamazzi, animali da compagnia, ecc.);
  - cantieri edili/stradali ed operazioni attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche, elettriche, fognature, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo o per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione (es. interventi di Protezione Civile, ecc.);
  - suono delle campane di chiese;
  - comizi elettorali, scioperi sindacali o manifestazioni di protesta, regolarmente autorizzati;
  - manifestazioni pubbliche, comprese le sfilate di carri allegorici, marcia/esibizione di bande musicali cittadine e/o militari, in occasione di ricorrenze civili (Festa di Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Festa della Toscana, 4 Novembre, ecc.), religiose (festività patronali di San Lorenzo a Grosseto e San Rocco a Marina di Grosseto), militari ed eventi sportivi, particolarmente significativi per l'Amministrazione Comunale;
  - manifestazioni di fine anno del 31 dicembre.
3. Ai fini di cui al comma 1, valgono le definizioni indicate dalla L.n. 447/95 e dai relativi Decreti Attuativi.

### *Capo 1 – CLASSI ACUSTICHE*

### **Art. 2 - Piano Comunale di Classificazione Acustica**

1. Ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 26/10/1995, il Comune di Grosseto ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 - *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*.
2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, dalla Legge Regionale Toscana 89/98 e dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 77/2000, e basato sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle classi individuate dal suddetto D.P.C.M. Esse sono definite come segue:

#### *CLASSE I - aree particolarmente protette:*

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. La Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 77/2000 specifica che la classificazione di scuole e ospedali in classe I verrà adottata in particolare soltanto ove questa sia effettivamente indispensabile al corretto utilizzo di queste strutture.

#### *CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:*

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

#### *CLASSE III - aree di tipo misto:*

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che

impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV - aree di intensa attività umana:**

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V - aree prevalentemente industriali:**

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:**

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3. In caso di dubbi interpretativi si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore.

### **Art. 3 - Valore limite delle sorgenti sonore**

I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono di seguito riportati:

#### **Valori limite di emissione - Leq in dB(A)**

	<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

#### **Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)**

	<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

#### **Valori limite differenziali di immissione**

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

5 dB nel periodo diurno;  
3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore ambientale a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto:
  - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e marittime;
  - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
  - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

#### **Valori di qualità - $Leq$ in dB(A)**

	Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

#### **Valori di attenzione - $Leq$ in dB(A)**

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di emissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

#### **Art. 4 - Ricettori sensibili**

1. rientrano nel campo di applicazione del presente articolo:

- a) gli asili, le scuole, le case di cura, le case di riposo;
- b) i servizi educativi per la prima infanzia, i centri giochi educativi e i centri giochi educativi con genitori, ai sensi del Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 323. Dal presente articolo vengono esclusi i nidi domiciliari.

2. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, tutte le aree nelle quali si svolgono le attività di cui al comma precedente, sia pubbliche che private, sono da considerare *aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione*.

3. Per il periodo di destinazione alle attività di cui al comma 1, al sedime interno dell'edificio e assegnata la classe II e alle pertinenze esterne la classe III, salvo indicazioni più restrittive del PCCA. Tale assegnazione è a carattere temporaneo e decorre dal momento in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base del PCCA. Conclusasi l'attività, decade la classificazione temporanea e torna vigente la classe acustica di PCCA.

5. Per le attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione, il soggetto gestore deve, preliminarmente, presentare apposita Valutazione Previsionale di Clima Acustico che evidenzii il

rispetto dei limiti di immissione e di qualità previsti per le classi di cui al comma 3 ovvero riporti le indicazioni sulle misure di mitigazione adeguate a riportare entro tali limiti i livelli di rumore, con la relativa tempistica di realizzazione.

6. In caso si rendano necessarie opere di mitigazione, al termine della loro realizzazione, esse dovranno essere sottoposte a verifica e dovrà essere presentata apposita relazione tecnica che ne attesti l'efficacia.

7. I gestori delle attività di cui al comma 1, dovranno presentare anche apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, nella quale si tenga conto anche della presenza dei bambini.

8. I gestori delle attività di cui al comma 1 già autorizzate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno presentare apposita Valutazione di Clima Acustico e di Impatto Acustico.

9. Le aree occupate da attività di cui al comma 1 lettera b), in essere al momento della redazione del PCCA, alle quali sia stata assegnata una classe coerente con tale utilizzo, al momento della cessazione di tali attività, assumono la classificazione delle zone circostanti.

### **Art. 5 - Nidi domiciliari**

1. Le strutture diurne per accoglienza minorenni, le strutture residenziali per accoglienza minorenni, le altre strutture per l'infanzia allestiti in locali di immobili esistenti oppure sezioni di scuole inserite all'interno di edifici residenziali o direzionali (es. nidi domiciliari, ecc.), mantengono la classe corrispondente alla zona circostante (purché non si tratti delle classi V o VI) fatto salvo il rispetto della normativa sui requisiti passivi (oppure più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzia tale necessità).

2. I nidi domiciliari (definiti ai sensi del Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 323) possono essere realizzati esclusivamente nelle classi II e III del PCCA.

3. Per le attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione, il soggetto gestore dell'attività deve, preliminarmente, presentare apposita Valutazione Previsionale di Clima Acustico che evidenzia il rispetto dei limiti di immissione e di qualità previsti per la classe II e per la specifica destinazione d'uso ovvero riporti le indicazioni sulle misure di mitigazione adeguate a ricondurre entro tali limiti i livelli di rumore, specificando la relativa tempistica.

4. Per le localizzazioni non soggette ad immissioni sonore significative, in sostituzione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico, potrà essere presentata, mediante il "**MODELLO B2**", apposita dichiarazione del titolare, controfirmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, di non sussistenza di immissioni acustiche dall'esterno o dagli ambienti abitativi limitrofi, come definiti dall'art 2, comma 1, lettera b) della L. n. 447/95.

5. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico dovrà comunque essere in ogni caso prodotta per abitazioni connesse strutturalmente ad attività produttive e/o commerciali.

6. I titolari delle attività di cui al comma 1 dovranno presentare anche apposita Documentazione Previsionale di Impatto Acustico ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del presente Regolamento.

7. In caso si rendano necessarie opere di mitigazione, al termine della loro realizzazione, esse dovranno essere sottoposte a verifica acustica e dovrà essere presentata apposita relazione tecnica che ne attesti l'efficacia, da prodursi secondo le modalità indicate nell'art. 19 del presente Regolamento.

## *Capo 2 – SORGENTI SONORE*

### **Art. 6 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento la definizione di sorgente sonora fa riferimento all'art. 2, comma 1, punti c) e d) della Legge 447/95.

### **Art. 7 - Piani di Risanamento Acustico**

1. Il superamento di uno dei due valori di attenzione, a) o b) di cui all'art. 3, ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.N. 447/95.

#### **Art. 8 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PdRA)**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/98, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA), entro 20 giorni dall'accertamento del superamento.

2. Il Servizio Ambiente, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati nella richiesta.

3. Al termine della realizzazione degli interventi previsti nel PdRA, dovrà essere effettuata una specifica verifica acustica.

4. Le imprese che non abbiano presentato il PdRA sono comunque tenute ad adeguarsi ai limiti previsti dal PCCA, nella zona di riferimento.

### **TITOLO II - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.**

#### **Art. 9 - Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico**

1. Sono tenuti a produrre apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico i soggetti richiedenti il rilascio:

a) di permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. In accordo con le indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1018 del 25 settembre 2017, e fatta comunque salva la facoltà di dichiarazione della totale assenza di sorgenti sonore (macchinari e impianti) ovvero di rumorosità indotta (ad esempio parcheggi, transito mezzi, ecc.). Per le predette attività può essere prodotta, mediante il "**MODELLO B1**", apposita dichiarazione del titolare di non sussistenza di impatto acustico.

3. In accordo con le indicazioni delle linee guida di cui al comma precedente, per attività produttiva si intende *qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi*.

4. Per le attività svolte all'interno di insediamenti commerciali polifunzionali, o assimilabili, per i quali sia stata redatta una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico complessiva, che non comportino l'introduzione di nuove sorgenti sonore rispetto a quelle in essa valutate, o modificazione delle stesse, potrà essere presentata, mediante il "**MODELLO B2**", apposita dichiarazione del titolare, che attesti che le caratteristiche dell'attività sono tali per cui la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, a suo tempo presentata per l'intero insediamento, ha validità anche nel caso specifico.

5. Sono tenuti a produrre apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico i soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione, alla modificazione o al potenziamento, delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),



D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla Legge nazionale 120/2010;

- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

6. Sono inoltre soggetti a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, con le medesime procedure, gli interventi sul traffico, quali:

- i piani particolareggiati del traffico urbano;
- gli interventi straordinari sulla disciplina del traffico di lunga durata;

e le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani, in particolare:

- trasporto pubblico urbano;
- servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade.

7. I progetti sottoposti a VIA, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 e s.m.i., devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico.

8. Sono tenuti alla presentazione di una nuova Valutazione Previsionale di Impatto Acustico tutti i soggetti che eseguano delle modificazioni di impianti/infrastrutture/insediamenti di cui ai commi precedenti, a seguito delle quali sia prevista la realizzazione di interventi o la dislocazione di attività o sorgenti sonore (o la variazione delle modalità operative) tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante, all'esterno del confine di pertinenza dell'impianto/infrastruttura/attività (sia in ambiente interno che esterno) e non contemplate nella documentazione già presentata in Comune.

9. Nel caso in cui le modificazioni di cui al comma precedente non comportino variazioni delle immissioni di rumore, deve essere redatta apposita dichiarazione, mediante il "**MODELLO D**", da presentare contestualmente alla richiesta di atto autorizzativo e/o DIA/SCIA.

10. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso e qualsiasi altra variazione che non comporti le modificazioni indicate al comma 1, e nel caso che, per la specifica attività, sia già stata presentata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e/o Valutazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, da presentare mediante il "**MODELLO D**".

11. Nei casi di cui al comma precedente per i quali non sia già stata presentata la specifica Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale di Clima Acustico e/o Valutazione di Impatto Acustico, contestualmente alla variazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata anche la predetta documentazione.

12. La Valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta con le modalità e i contenuti indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21.10.2013.

#### **Art. 10 - Campo di applicazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico e Impatto Acustico**

1. E' fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2, della L.N. 447/95;
- nuovi insediamenti residenziali e cambi di destinazione d'uso in residenziale di edifici inseriti nell'ambito della classe acustica V.

2. La Valutazione Previsionale di clima acustico dovrà essere redatta ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21.10.2013.
3. Per le attività esistenti, il Servizio Ambiente può richiedere, con opportuna motivazione, apposita Valutazione di Impatto Acustico che dimostri il rispetto dei limiti normativi.
4. Qualora i livelli di rumore misurati superino i valori limite definiti dal DPCM 14 novembre 1997 o da altre normative specifiche, dovrà essere redatto un Piano di Risanamento Aziendale conformemente al disposto dell'art. 8 del presente Regolamento.
5. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, potrà essere richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto, secondo le modalità di cui all'art. 38 del presente Regolamento. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni, si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità ed un successivo collaudo acustico delle stesse.
6. Alle istanze di permesso di costruire o alle DIA/SCIA (o atto equivalente), relative a progetti di fabbricati, con destinazione d'uso non residenziale ovvero ad uso promiscuo, per i quali il richiedente non abbia ancora definito l'attività che andrà ad insediarsi, si può prescindere dall'allegare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. In tal caso dovrà essere prodotta apposita dichiarazione mediante il "**MODELLO B3**" e la documentazione relativa dovrà essere allegata all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nell'immobile.

### **TITOLO III - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

#### **Art. 11 - Campo di applicazione e definizioni**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali o non strutturali di separazione tra unità immobiliari o di impianti tecnologici degli edifici identificati alla Tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997. Inoltre si applicano ai cambi di destinazione d'uso degli immobili.
2. Ai fini del presente titolo la definizione di ristrutturazione edilizia e quella contenuta nell'art. 3 del DPR 380/01 e negli artt. 134 comma 1 lettera h) e 135 comma 2 lettera d) della L.R.T. n. 65/2014. Si applicano inoltre le definizioni della normativa specifica sui requisiti acustici passivi degli edifici e, se non in contrasto con essa, quelle della norma UNI 11367:2010.
3. Il soddisfacimento in opera dei requisiti acustici passivi è condizione necessaria per il rilascio dell'abitabilità e/o dell'agibilità di un edificio.

#### **Art. 12 - Documentazione**

1. Alla richiesta di Permesso di costruire o SCIA o altro atto autorizzativo o provvedimento ai sensi della normativa vigente per le opere di cui all'articolo precedente, dovrà essere allegata una idonea documentazione tecnica (progetto acustico), a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità del progetto alla predetta normativa e che dovrà essere redatta secondo le linee guida approvate della regione Toscana approvate con D.G.R.T. n. 1018 del 25/09/2017.
2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento stesso, dandone contestuale comunicazione all'interessato con richiesta di integrazione, sino all'acquisizione di quest'ultima.
3. Laddove, rispetto al progetto acustico di cui al comma 1, dovessero sopravvenire delle modifiche (es. cambiamento delle caratteristiche planivolumetriche delle unità immobiliari, scelta di materiali e/o soluzioni diverse) dovrà essere presentata, limitatamente alle parti modificate e a quelle interessate dagli effetti di tali modifiche, apposita documentazione che comprovi, mediante calcolo, il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi anche nella nuova conformazione secondo le linee guida approvate della regione Toscana approvate con D.G.R.T. n. 1018 del 25/09/2017.
4. Al termine della costruzione dell'opera, dovrà essere presentata attestazione conclusiva di rispetto

dei limiti dei requisiti acustici degli edifici, redatta secondo le modalità di cui alla D.G.R.T. n. 1018 del 25/09/2017.

## **TITOLO IV – ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE**

### **Art. 13 - Campo di applicazione**

1. Nel campo di applicazione rientrano i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto.
2. Il presente titolo si applica inoltre a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, per i quali si fa riferimento agli articoli del Titolo V.

### **Art. 14 - Classificazione delle attività**

1. Per le finalità del presente titolo, le attività di somministrazione sono definite, sulla base del *Regolamento per lo svolgimento di attività dello spettacolo ed intrattenimento negli esercizi di somministrazione*, approvato con D.C.C. 87 del 09.07.2010, come segue:

- a) esercizi con svolgimento di attività complementari di primo livello, caratterizzati da musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia;
- b) esercizi con svolgimento di attività complementari di secondo livello, caratterizzati da musica ed attività di allietamento;
- c) esercizi con svolgimento di attività complementari di terzo livello: musica, ballo, spettacoli ed attività di intrattenimento esercitate in ambienti appositamente destinati ed allestiti.

Per la definizione dei livelli si fa riferimento all'art. 3 del *Regolamento per lo svolgimento di attività dello spettacolo ed intrattenimento negli esercizi di somministrazione*, approvato con D.C.C. 87 del 09.07.2010. Inoltre si definiscono le seguenti altre attività:

- d) sale giochi e similari con **chiusura entro le ore 24.00 senza impianti elettroamplificati o con riproduzione musicale di sottofondo modesta, ovvero non avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;**
- e) sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di ballo, scuole di musica, sale ballo, palestre per attività sportiva con musica, stabilimenti balneari, **con l'utilizzo di impianti elettroamplificati e con chiusura entro le ore 24.00;**
- f) sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati notturni, scuole di ballo, scuole di musica, sale prove ballo, palestre per attività sportiva con musica, stabilimenti balneari, **con l'utilizzo di impianti elettroamplificati e con chiusura oltre le ore 24.00;**

2. L'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, jukebox e simili) di cui al comma precedente deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o privata;
- è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi o dei circoli, salvo che un'apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o Valutazione di Impatto Acustico ne dimostri la compatibilità con i limiti normativi vigenti.

### **Art. 15 – Istanza per esercizio di attività rumorosa permanente**

1. L'istanza per l'utilizzo di strutture da adibirsi ad attività di cui al presente titolo deve essere corredata da idonea Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e trasmessa al S.U.A.P. in via telematica.

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento stesso, dandone contestuale comunicazione all'interessato con richiesta di integrazione, sino all'acquisizione di quest'ultima.
3. Il responsabile del procedimento trasmette al Servizio Ambiente, la documentazione suddetta per l'acquisizione del parere di competenza.
4. Entro i 45 giorni successivi all'inizio dell'attività, dovrà essere prodotta la valutazione prevista dal DPCM 215/99 (laddove applicabile).

## **TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Art. 16 - Definizioni e campo di applicazione**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio; sono da escludersi le attività dello stesso tipo che si svolgano per oltre 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, nella stessa localizzazione.
2. Sono pertanto da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, ai sensi del presente Regolamento, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre e manifestazioni straordinarie a carattere commerciale, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni.
3. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata.
4. Le attività rumorose temporanee sono consentite qualora rispettino i limiti di emissione e immissione assoluta previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali, previa Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
5. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento, qualora gli organizzatori prevedano di superare tali limiti, secondo le modalità riportate al capo 3 del presente Titolo.

*Capo 1 – SPETTACOLI e MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, ovvero mobile, ovvero all'aperto*

### **Art. 17 – Localizzazione delle aree**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 3, relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione e la disciplina delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del PCCA, approvata con D.C.C. n. 57 del 16/06/2015.

### **Art. 18 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni**

1. La comunicazione di esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nell'ambito delle aree individuate dal PCCA, dovrà essere indirizzata al Servizio Ambiente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, mediante il "**MODELLO F1**".
2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'art. 17, dovrà essere indirizzata al Comune specifica domanda di autorizzazione, accompagnata dalla relativa Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, mediante il "**MODELLO F2**".
3. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo reputi necessario superare i limiti di livello sonoro e/o di orario indicati nel presente Regolamento e ritenga di rientrare nell'ambito di una deroga, dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga, almeno

30 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa della documentazione prevista all'art. 27 del presente Regolamento.

4. Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo reputi necessario superare i limiti di livello sonoro e/o di orario indicati nel presente Regolamento e ritenga di non rientrare nell'ambito di una deroga di tipo semplificato, dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa della documentazione prevista all'art. 28 del presente Regolamento.

5. Il Servizio Ambiente, valutate le motivazioni e la documentazione presentata, sentiti gli organi preposti, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti del presente Regolamento, ovvero richiedere, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione in deroga, integrazioni alla documentazione presentata, indicando i tempi limite per la consegna della predetta documentazione integrativa.

6. Per i casi di cui al comma 4, il Servizio Ambiente trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, completa della documentazione di cui all'art. 28 del presente Regolamento, l'intera predetta documentazione alla ASL competente per territorio, ai fini dell'espressione dello specifico parere di competenza.

7. In caso di richiesta di integrazioni il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della documentazione integrativa.

8. Sarà possibile per ciascun gestore/organizzatore modificare le date di svolgimento delle manifestazioni, nell'ambito del numero assegnatogli, inoltrando apposita comunicazione al Servizio Ambiente attraverso l'utilizzo del "**MODELLO G**", almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione prevista nel programma o di quella sostitutiva.

#### **Art. 19 - Limiti massimi, orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo, nell'area di piazza Barsanti "MODELLO FI"**

1. I livelli sonori ammessi nell'area di piazza Barsanti non potranno superare i valori indicati di seguito e dovranno inoltre essere rispettati gli orari e messi in atto gli accorgimenti tecnici ed **organizzativo-procedurali minimi indicati di seguito.**

- PIAZZA BARSANTI - In conformità a quanto prescritto dalla variante al PCCA, approvata con DCC. n. 34 del 24/04/2015, l'area di Piazza Barsanti mantiene la funzione di area destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto di cui all'art. 20 del presente regolamento, fino all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area denominata "PIS", individuata nella cartografia di cui alla variante sopra riportata.

##### **Limiti ed orari:**

- 75 dB(A) nell'intervallo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e in quello dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- 70 dB(A) nell'intervallo dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e in quello dalle ore 19:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) nell'intervallo dalle ore 22:00 alle ore 01:00.

##### **Accorgimenti tecnici ed organizzativo procedurali:**

1. I diffusori sonori dovranno essere posizionati in modo tale da non risultare orientati verso edifici di civile abitazione, preferibilmente dovranno essere orientati in direzione sud-ovest.
2. I limiti si intendono fissati lungo il perimetro dell'area destinata a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto.
3. All'esterno delle aree devono essere rispettati i limiti di classe acustica di cui al PCCA, in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti.
4. Non si applica il limite differenziale.
5. Il Comune può imporre limiti inferiori, orari maggiormente restrittivi o accorgimenti tecnici specifici.
6. Qualora il richiedente l'utilizzazione dell'area ritenga di poter sostituire la realizzazione degli interventi tecnici e/o organizzativo procedurali minimi indicati nel presente articolo con altri di equivalente o maggiore efficacia dovrà presentare apposita relazione, a cura di Tecnico Competente

in Acustica Ambientale, che giustifichi tali scelte. Il Servizio Ambiente valuterà la documentazione presentata e potrà autorizzare le soluzioni alternative, prescrivere interventi integrativi ovvero prescrivere comunque l'utilizzo delle soluzioni indicate al comma 1, per la specifica area.

7. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, con un tempo di misura minimo di 30 minuti.

8. A seguito di varianti al PCCA che individuino nuove aree, si determina un aggiornamento automatico del presente Regolamento con l'inclusione delle nuove aree. Nella relazione di accompagnamento alla variante dovranno essere indicati, per ciascuna area, i limiti orari e di rumore nonché gli accorgimenti tecnici ed organizzativo-procedurali minimi da mettere in atto durante l'utilizzo della stessa.

#### **ART. 20 - Limiti massimi, orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo, nelle aree individuate dal PCCA per spettacoli temporanei – "MODELLO F1"**

1. I livelli sonori ammessi nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, individuate dal PCCA non potranno superare i valori indicati di seguito per ciascuna area. Dovranno inoltre essere rispettati gli orari e messi in atto gli accorgimenti tecnici ed organizzativo-procedurali minimi indicati di seguito.

#### **AREA 1 - "Grosseto - centro storico"**

##### **Prescrizione di carattere generale:**

- uno stesso edificio di civile abitazione non potrà essere interessato dalle immissioni sonore di più di 20 manifestazioni;
- l'orario di termine delle manifestazioni, indicato per ciascuna area, è comprensivo dello smontaggio degli allestimenti e del deflusso delle persone;
- per un massimo di un evento al mese per ciascuna area, qualora la manifestazione sia caratterizzata dalla rinuncia alla somministrazione di prodotti alcolici nell'intervallo compreso tra un'ora prima dell'inizio ed un'ora dopo il termine della stessa, l'orario di termine della manifestazione può essere prorogato di 30 minuti. Tale previsione è valida esclusivamente per manifestazioni organizzate da titolari di attività di vendita alcolici;
- alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, da presentare secondo l'apposito modulo, dovrà essere allegata una planimetria aggiornata, con l'indicazione degli edifici di civile abitazione interessati dal contributo del rumore prodotto dalla manifestazione e la localizzazione delle sorgenti. Per le autorizzazioni successive, l'organizzazione dovrà dichiarare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che la manifestazione si svolgerà secondo le medesime modalità di quella precedentemente autorizzata;
- per qualunque manifestazione/evento che non rispetti le suddette prescrizioni dovrà essere presentata apposita documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ovvero richiesta di deroga ai sensi del capo 3 del citato Regolamento.

localizzazione	Grosseto Centro - zona n. 1 "CASSERO"
intervallo orario	limiti in dB(A)
10:00-22:00	85
22:00-01:00	85
prescrizioni: NESSUNA	

localizzazione	Grosseto Centro - zona 3 "CAVALLERIZZA"
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A) <i><b>i limiti devono essere intesi come livelli medi sul periodo di riferimento.</b></i>
10:00-22:00	61
22:00-01:00 - solo sabato e prefestivi	51
22:00-24:00 - domenica, giovedì e venerdì mesi di luglio e agosto	
<p>prescrizioni: interporre degli schermi che intersechino la congiungente punto di misura/ricettore. Nel periodo antecedente le ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore. La durata massima degli eventi nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. Non potranno essere effettuate, e quindi autorizzate, manifestazioni in contemporanea con Piazza del Mercato. In considerazione della presenza di edifici di civile abitazione che risentono dei contributi delle manifestazioni che si svolgono anche in Piazza del Mercato, il numero massimo di eventi autorizzabili nella zona è pari a 20.</p>	

**DENOMINAZIONE DELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLI TEMPORANEI O MOBILI O ALL'APERTO :**

Marina di Grosseto lungomare

**Prescrizioni di carattere generale:**

- l'orario di termine delle manifestazioni indicato per ciascuna area è comprensivo dello smontaggio degli allestimenti e del deflusso delle persone;
- per un massimo di un evento al mese per ciascuna area, qualora la manifestazione sia caratterizzata dalla rinuncia alla somministrazione di prodotti alcolici nell'intervallo compreso tra un'ora prima dell'inizio ed un'ora dopo il termine della stessa, l'orario di termine della manifestazione può essere prorogato di 30 minuti. Tale previsione è valida esclusivamente per manifestazioni organizzate da titolari di attività di vendita alcolici;
- alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, da presentare secondo l'apposito modulo, dovrà essere allegata una planimetria aggiornata, con l'indicazione degli edifici di civile abitazione interessati dal contributo del rumore prodotto dalla manifestazione e la localizzazione delle sorgenti. Per le autorizzazioni successive, l'organizzazione dovrà dichiarare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che la manifestazione si svolgerà secondo le medesime modalità di quella precedentemente autorizzata;
- i diffusori sonori devono essere orientati verso il mare;
- l'utilizzo delle aree è limitato al periodo 01 Maggio 30 Settembre;
- la durata massima nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. Nel periodo antecedente le ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore;
- per qualunque manifestazione/evento che non rispetti le suddette prescrizioni dovrà essere presentata apposita documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ovvero richiesta di deroga ai sensi del capo 3 del citato Regolamento.

## AREA 2 - "Marina di Grosseto – lungomare"

localizzazione	Marina di Grosseto – area destra del porto
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-12:00 e 15:00-19:00	70
12:00-15:00 e 19:00-22:00	65
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	60
22:00-24:00 - giorni feriali	
<b>prescrizioni:</b> non possono essere svolte manifestazioni contemporaneamente da strutture adiacenti. La contemporaneità potrà essere consentita esclusivamente tra strutture che distino almeno 80 m. La distanza deve essere calcolata dal limite di pertinenza dello stabilimento. In tali occasioni il livello massimo di pressione sonora ad 1m dai diffusori non potrà superare 85 dB(A). L'area potrà essere utilizzata esclusivamente per manifestazioni organizzate dai concessionari degli stabilimenti balneari e di altre attività ubicate e le manifestazioni dovranno essere svolte all'interno dell'area concessionata per lo stabilimento che organizza l'evento. I diffusori sonori devono essere localizzati in posizione adiacente al corpo di fabbrica principale (per la parte parallela alla viabilità), ad una distanza massima dalla struttura pari a 2 m, in modo tale che la stessa costituisca uno schermo per la propagazione del campo acustico verso l'abitato.	

localizzazione	Marina di Grosseto – area a sinistra del porto
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
15:00-22:00	61
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	51
22:00-24:00 - giorni feriali	
<b>prescrizioni:</b> non possono essere svolte manifestazioni contemporaneamente da strutture adiacenti. La contemporaneità potrà essere consentita esclusivamente tra strutture che distino almeno 80 m. La distanza deve essere calcolata dal limite di pertinenza dello stabilimento. In tali occasioni il livello massimo di pressione sonora ad 1m dai diffusori non potrà superare 80 dB(A). L'area potrà essere utilizzata esclusivamente per manifestazioni organizzate dai concessionari degli stabilimenti balneari e di altre attività ubicate e le manifestazioni dovranno essere svolte all'interno dell'area concessionata per lo stabilimento che organizza l'evento. I diffusori sonori devono essere localizzati in posizione adiacente al corpo di fabbrica principale (per la parte parallela alla viabilità), ad una distanza massima dalla struttura pari a 2 m, in modo tale che la stessa costituisca uno schermo per la propagazione del campo acustico verso l'abitato.	

localizzazione	Marina di Grosseto – Piazzale di Via Elba
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-12:00 e 15:00-19:00	70



12:00-15:00 e 19:00-22:00	65
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	55
22:00-24:00 - giorni feriali	
<b>Prescrizioni:</b> le sorgenti sonore dovranno essere localizzate nella postazione più lontana dagli edifici residenziali; i diffusori sonori non dovranno essere orientati verso di essi.	

localizzazione	Marina di Grosseto – Piazzale del porto
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-12:00 e 15:00-19:00	70
12:00-15:00 e 19:00-22:00	65
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	55
22:00-24:00 - giorni feriali	
<b>Prescrizioni:</b> le sorgenti sonore dovranno essere localizzate nella postazione più lontana dagli edifici residenziali; i diffusori sonori non dovranno essere orientati verso di essi.	

### **AREA 3 - "Madonnino"**

localizzazione	Località Madonnino – centro fieristico
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	80
22:00-02:00	70
<b>prescrizioni:</b> le postazioni di diffusione musicale dovranno essere localizzate al centro dell'area. L'utilizzo dell'area è limitato ad eventi organizzati dal proprietario/gestore o dal Comune. In caso di passaggio di proprietà e/o cambio di gestione, l'area non potrà essere utilizzata come area destinata a spettacoli temporanei o mobili ovvero all'aperto in assenza di specifica di disponibilità da parte del nuovo proprietario/gestore	

### **AREA 4 - "Alberese"**

localizzazione	Alberese – Campo sportivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	65
22:00-01:00	55
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30. Le autorizzazioni saranno rilasciate previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'area (Ente Parco Regionale della Maremma).	

### **AREA 5 - "Grosseto – Via Mercurio"**

localizzazione	Grosseto – Pista polivalente di via Mercurio
----------------	--

intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	Coincidenti con i limiti di zona
22:00-01:00	Coincidenti con i limiti di zona
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 20. e manifestazioni non potranno svolgersi in contemporanea con quelle che si effettuano nell'area denominata "Grosseto- Barbanella".	

#### **AREA 6 - "Batignano – campo sportivo"**

localizzazione	Batignano – campo sportivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-01:00	65
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione ovest. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

#### **AREA 7 - "Braccagni – campo sportivo"**

localizzazione	Braccagni – campo sportivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	68
22:00-01:00	58
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione sud. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

#### **AREA 8 - "Grosseto – PIS"**

localizzazione	Grosseto – Loc.tà Commendone
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-02:00	65
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione est. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

#### **AREA 9 - "Il Cristo"**

localizzazione	Loc.tà Il Cristo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)

10:00-22:00	70
22:00-02:00	70
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione sud-est. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

#### **AREA 10 - "Istia – pista polivalente"**

localizzazione	Istia d'Ombrone
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-02:00	65
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione nord. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

#### **AREA 11 - "Istia – campo sportivo"**

localizzazione	Istia d'Ombrone
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-02:00	65
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione nord. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

#### **AREA 12 - "Marina di Grosseto - pattinodromo"**

localizzazione	Marina di Grosseto - pattinodromo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-15:00 – solo il 25 aprile	75
15:00-19:00	
19:00-22:00	70
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	70
22:00-24:00 - giorni feriali	
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione nord-est. Durante l'utilizzo dell'area per la localizzazione del luna park, le attrazioni con maggiore emissione sonora dovranno essere posizionate preferibilmente sul lato est. Tra esse e il perimetro dell'area sui lati rivolti verso civili abitazioni dovranno essere interposte attrazioni con	

emissione assente o limitata che costituiscano uno schermo alla propagazione del campo acustico.

### **AREA 13 - "Montepescali - bastione"**

localizzazione	Montepescali - bastione
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	68
22:00-01:00	55
<b>prescrizioni:</b> le manifestazioni dovranno avere una durata massima di 4 ore nel periodo antecedente le ore 22:00 e di 2 ore in quello successivo. Il numero massimo di manifestazioni che possono essere svolte nell'area è pari a 30.	

### **AREA 14 - "Grosseto – Parco Ombrone"**

localizzazione	Grosseto – parco Ombrone
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	70
22:00-01:00	60
<b>prescrizioni:</b> le sorgenti di rumore dovranno essere concentrate nella parte centrale dell'area, lontano dalle civili abitazioni. I diffusori dovranno essere orientati in direzione est. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

DENOMINAZIONE DELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLI TEMPORANEI O MOBILI O ALL'APERTO :

Principina a Mare

Prescrizioni di carattere generale:

- l'orario di termine delle manifestazioni indicato per ciascuna area è comprensivo dello smontaggio degli allestimenti e del deflusso delle persone;
- per un massimo di un evento al mese per ciascuna area, qualora la manifestazione sia caratterizzata dalla rinuncia alla somministrazione di prodotti alcolici nell'intervallo compreso tra un'ora prima dell'inizio ed un'ora dopo il termine della stessa, l'orario di termine della manifestazione può essere prorogato di 30 minuti. Tale previsione è valida esclusivamente per manifestazioni organizzate da titolari di attività di vendita alcolici;
- alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, da presentare secondo l'apposito modulo, dovrà essere allegata una planimetria aggiornata, con l'indicazione degli edifici di civile abitazione interessati dal contributo del rumore prodotto dalla manifestazione e la localizzazione delle sorgenti. Per le autorizzazioni successive, l'organizzazione dovrà dichiarare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che la manifestazione si svolgerà secondo le medesime modalità di quella precedentemente autorizzata;
- i diffusori sonori devono essere orientati verso il mare;
- l'utilizzo delle aree è limitato al periodo 01 Maggio 30 Settembre;
- la durata massima nel periodo successivo nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. Nel periodo antecedente le ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore;
- per qualunque manifestazione/evento che non rispetti le suddette prescrizioni dovrà essere

presentata apposita documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ovvero richiesta di deroga ai sensi del capo 3 del citato Regolamento:

#### **AREA 15 - "Principina a Mare"**

localizzazione	Principina a mare - Lungomare
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
15:00-19:00	80
19:00-22:00	75
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	70
22:00-24:00 - giorni feriali	
<b>prescrizioni:</b> i diffusori sonori devono essere orientati verso il mare; i diffusori sonori devono essere localizzati in posizione adiacente al corpo fabbrica principale, ad una distanza massima dalla struttura pari a 2 m, in modo tale che la stessa costituisca uno schermo per la propagazione del campo acustico verso l'abitato. L'area potrà essere utilizzata esclusivamente per manifestazioni organizzate dai concessionari degli stabilimenti balneari e le manifestazioni dovranno essere svolte all'interno dell'area concessionata per lo stabilimento che organizza l'evento.	

localizzazione	Principina a mare – Piazzale Tirreno
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
15:00-19:00	75
19:00-22:00	70
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	65
22:00-24:00 - giorni feriali	
<b>prescrizioni:</b> orientare i diffusori verso sud.	

localizzazione	Principina a mare – via Tirreno
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
15:00-22:00	66
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	56
22:00-24:00 - giorni feriali	
<b>prescrizioni:</b> nel periodo antecedente le ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore; la durata massima nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. I diffusori sonori non dovranno essere orientati in direzione dei ricettori. Il numero massimo di manifestazioni che possono essere svolte nell'area è pari a 20.	

#### **AREA 16 - "Enaoli"**

localizzazione	Rispescia – Loc. Enaoli
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)

10:00-22:00	65
22:00-01:00	55
<p><b>prescrizioni:</b> le postazioni dei diffusori sonori dovranno essere scelte in modo che gli edifici interni all'area costituiscano uno schermo alla propagazione del campo acustico in direzione delle civili abitazioni ubicate sul lato nord. Tutte le sorgenti sonore dovranno essere ubicate alla massima distanza possibile dai suddetti edifici. Qualora si dimostri che gli edifici adiacenti all'area non rappresentino un ricettore durante il periodo di svolgimento delle manifestazione i limiti da rispettare sono i seguenti:</p> <p>Intervallo orario limiti di emissione al perimetro in dB(A) 10:00-22:00 80 22:00-01:00 75</p>	

#### **AREA 17 - "Roselle – campo sportivo"**

localizzazione	Roselle – campo sportivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	70
22:00-01:00	60
<p><b>prescrizioni:</b> le sorgenti di rumore dovranno essere posizionate nell'ubicazione più lontana possibile dalle civili abitazioni. I diffusori sonori dovranno essere orientati in direzione sud. Il numero massimo di manifestazioni che possono essere svolte nell'area è pari a 30.</p>	

#### **AREA 18 - "Roselle – La Cava"**

localizzazione	Roselle – La Cava
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	70
22:00-01:00	60
<p><b>prescrizioni:</b> le sorgenti sonore dovranno essere posizionate nel punto più lontano dalle civili abitazioni, sul fronte nord della cava. I diffusori sonori non dovranno essere orientati verso edifici residenziali; devono essere orientati in direzione sud. L'utilizzo dell'area è limitato ad eventi organizzati dal proprietario/gestore o dal Comune. In caso di passaggio di proprietà e/o cambio di gestione, l'area non potrà essere utilizzata come area destinata a spettacoli temporanei ovvero mobili ovvero all'aperto in assenza di specifica di disponibilità da parte del nuovo proprietario/gestore.</p>	

#### **AREA 19 - "Grosseto – parco di Via Giotto"**

localizzazione	Grosseto – Via Giotto
----------------	-----------------------

intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-01:00	65
<b>Prescrizioni:</b> le manifestazioni non potranno svolgersi in orari concomitanti con quelli delle lezioni della vicina scuola. Le sorgenti sonore dovranno essere posizionate alla massima distanza dalle civili abitazioni, nella parte centrale dell'area. Il numero massimo di manifestazioni che possono essere svolte nell'area è pari a 30.	

#### **AREA 20 - "Grosseto – diversivo"**

localizzazione	Grosseto – diversivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-02:00	65
<b>prescrizioni:</b> I diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione sud-est o nord--ovest. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30. Le manifestazioni non potranno essere svolte in orario di apertura delle scuole.	

#### **AREA 21 - "Grosseto – Barbanella"**

localizzazione	Grosseto – Barbanella
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	Lato est: 56 Lato sud: 65 Lato nord: 75 Lato ovest: 75
22:00-02:00	Lato est: 46 Lato sud: 55 Lato nord: 65 Lato ovest: 65
<b>Prescrizioni:</b> Nel periodo antecedente le ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore. La durata massima degli eventi nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. I diffusori sonori non possono essere posizionati sul lato est dell'area. Le manifestazioni non potranno svolgersi in contemporanea con quelle che si effettuano nell'area denominata "Grosseto-Via Mercurio". Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 10.	

2. All'interno delle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto non si applica il limite differenziale, mentre all'esterno delle aree, in prossimità del contorno delle stesse, devono essere rispettati i limiti di classe acustica di cui al PCCA.
3. Il Comune può imporre limiti inferiori, orari maggiormente restrittivi o accorgimenti tecnici specifici.
4. Qualora il richiedente l'utilizzazione dell'area ritenga di poter sostituire la realizzazione degli interventi tecnici e/o organizzativo procedurali minimi indicati nel presente articolo con altri di

equivalente o maggiore efficacia dovrà presentare apposita relazione, a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (come definito dall'art. 16 L.R. 89/98 e dall'art. 2 comma 6 della L.N. 447/95), che giustifichi tali scelte. Il Settore competente valuterà la documentazione presentata e potrà autorizzare le soluzioni alternative, prescrivere interventi integrativi ovvero prescrivere comunque l'utilizzo delle soluzioni indicate al comma 1, per la specifica aerea.

5. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, con un tempo di misura minimo di 30 minuti.

6. A seguito di varianti al PCCA che individuino nuove aree, si determina un aggiornamento automatico del presente Regolamento con l'inclusione delle nuove aree. Nella relazione di accompagnamento alla variante dovranno essere indicati, per ciascuna area, i limiti orari e di rumore nonché gli accorgimenti tecnici ed organizzativo-procedurali minimi da mettere in atto durante l'utilizzo della stessa.

## *Capo 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI e ASSIMILABILI*

### **Art. 21 - Orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore**

1. Ai fini del presente articolo si definiscono:

- periodo invernale l'intervallo compreso tra il 1 ottobre e il 31 maggio;
- periodo estivo l'intervallo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

2. L'attività dei cantieri per l'esecuzione di lavori rumorosi è svolta nei giorni feriali, con divieto il sabato, la domenica e nei giorni festivi nelle aree urbanizzate, con la seguente articolazione territoriale e periodale:

#### **PERIODO INVERNALE**

a) **Marina di Grosseto, Principina a Mare, Alberese, intorno di 200 m da agriturismi, RTA, CAV, alberghi o assimilabili:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

b) **aree residenziali urbane:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

c) **aree particolarmente protette** (classi I di PCCA, prossimità delle aree occupate dalle attività di cui all'art. 4, comma 1) : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

d) **restante territorio comunale:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

#### **PERIODO ESTIVO**

a) **Marina di Grosseto, Principina a Mare, Alberese, intorno di 200 m da agriturismi, RTA, CAV, alberghi o assimilabili:** dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;

b) **aree residenziali urbane:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

c) **aree particolarmente protette** (classi I di PCCA, prossimità delle aree occupate dalle attività di cui all'art. 4 comma 1) : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

d) **restante territorio comunale:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento ecc.), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate, previa presentazione di apposita richiesta mediante il **"MODELLO E4"**.

4. All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

5. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

6. Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari e stradali di particolare importanza, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno.



7. Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività.

8. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante comunicazione al Comune.

### **Art. 21bis – Deroga in forma semplificata – "MODELLO E2"**

**1.1. Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di Classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo (in conformità a quanto prescritto all'allegato 4 punto 4.2 del DPGRT n. 2/R del 08/01/2014 e ss.mm.ii.) nel rispetto delle seguenti condizioni:**

1. orario dei lavori: l'uso dei macchinari rumorosi ed in genere dell'esecuzione dei lavori rumorosi, si svolge in una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00
2. limiti: 70 dB(A); 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi
3. durata dei lavori: massimo 20 giorni lavorativi
4. giorni: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi fatti specifici

*a) Per durata inferiore a 5 giorni lavorativi:*

a1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziati gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

a2. Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 21 del presente Regolamento.

*b) Per durata superiore a 5 giorni lavorativi:*

b1. Una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. 262/2002 con indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti.

b2. Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

b3. Una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore e di altri ricettori sensibili interessati.

b4. Una relazione redatta da tecnico competente di cui all'art. 16 della LRT 89/98 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

I documenti indicati ai punti b1, b2, b3, b4 dovranno essere redatti da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98 e dell'art. 2 comma 6 della L.N. 447/95. In essi dovranno essere riportati gli estremi dell'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

### ***Capo 3 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA per ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE***

#### **Art. 22 – Generalità**

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente Regolamento, il legale rappresentante dell'attività deve presentare al Comune domanda motivata, completa della documentazione prevista agli articoli 23 bis e 24, utilizzando i modelli E1, E3, F1 e F2 (da utilizzarsi a seconda della casistica).

2. Di norma, non si concedono deroghe semplificate alle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 m dalle aree occupate dalle attività di cui all'art. 4 comma 1 ovvero in zone ricadenti in classe I.

3. La violazione delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente Regolamento.

4. Il Comune istituisce un registro delle deroghe presso il Servizio Ambiente.

### **Art. 23 - Provvedimenti di deroga non semplificati per attività temporanee**

1. Ai fini del presente articolo si definiscono:

- periodo invernale l'intervallo compreso tra il 1 ottobre e il 31 maggio;
- periodo estivo l'intervallo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

2. Per le manifestazioni temporanee che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni sono comunque fissati i seguenti livelli sonori massimi, in dB(A), e i seguenti limiti orari:

<i>Tipologia afflusso atteso</i>	<i>N. di persone</i>	<i>Durata in ore</i>	<i>Limite in facciata Leq in dB(A)*</i>	<i>Limite in facciata LASmax in dB(A)*</i>	<i>Ora di cessazione periodo invernale</i>	<i>Ora di cessazione periodo estivo</i>
<b>Concerto all'aperto</b>	> 1000	4	95	108	24:00	02:00
	< 1000	4	85	108	24:00	02:00
<b>Concerto al chiuso in strutture non dedicate</b>	qualsiasi	4	70	108	24:00	02:00
<b>Discoteche e similari all'aperto</b>	qualsiasi	4	85	108	24:00	02:00
<b>Attività musicali all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio</b>	qualsiasi	4	75	108	24:00	02:00

\*Il limite si intende misurato in facciata al recettore più disturbato per un periodo di almeno 30 minuti

3. La concessione di autorizzazione in deroga è subordinata al parere della ASL competente per territorio.

### **Art. 23 bis – Deroga non semplificata – "MODELLO E3"**

1. Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che contenga:

- a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- b) una pianta dettagliata (almeno in scala 1:10.000) e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione (o di altri ricettori sensibili) potenzialmente disturbati e delle classi acustiche interessate;
- c) per i cantieri, una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- d) planimetria con individuazione della localizzazione dei macchinari e degli impianti rumorosi;
- e) apposita documentazione fotografica.

2. La relazione di cui al comma precedente dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;

- la stima previsionale dei livelli di rumore indotti dall'attività rumorosa temporanea in corrispondenza del recettore maggiormente interessato con descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate, dei dati in ingresso e dei risultati ottenuti e, per le manifestazioni temporanee, ovvero mobili, ovvero all'aperto, confronto con i limiti di cui all'art. 25.

Nella relazione dovranno essere riportati gli estremi dell'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

**Art. 24 - Autorizzazioni in deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree di cui al punto 4.2, lettera c) dell'Allegato 4 al D.P.G.R.T. n. 2/R del 8 gennaio 2014 e s.m.i. - "MODELLO F2" e "MODELLO E1"**

***1. manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, al di fuori delle aree individuate dal PCCA – "MODELLO F2"***

I richiedenti la deroga dovranno presentare la seguente documentazione:

a) una relazione che attesti il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per la limitazione del disturbo da rumore e descriva tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, che dovrà presentare, per ciascun giorno di deroga, i contenuti minimi dell'allegato F2;

b) una pianta dettagliata e aggiornata (almeno in scala 1:10.000) dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e/o di altri ricettori potenzialmente disturbati.

c) una planimetria con l'indicazione della disposizione delle attrezzature o impianti rumorosi.

La documentazione di cui al punto a) dovrà essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98 e dell'art. 2 comma 6 della L.N. 447/95. In essa dovranno essere riportati gli estremi dell'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

***2. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.P.G.R.T. n. 2/R del 8 gennaio 2014 e s.m.i., possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga in forma semplificata mediante il "MODELLO E1", per attività temporanee e manifestazioni che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, da svolgersi in aree diverse da quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, nel rispetto delle seguenti condizioni e le attività devono essere svolte da:***

- le Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed iscritte nell'apposito registro regionale istituito ai sensi dell'art. 4, legge regionale toscana n. 28/1993 e s.m.i;

- le Pro Loco iscritte nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 42/2000 e per le finalità di cui al comma 1 del suddetto articolo;

- le Cooperative sociali come definite all'art. 1 della legge 381/91 iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 87/97;

- le ONLUS, come definite all'art. 10 del D.Lgs 460/97;

- le Associazioni/Società sportive dilettantistiche in relazione ad attività ludico-motorie;

- le Associazioni di promozione sociale come definite dall'art. 2, comma 1, della legge 383/2000 ed iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 42/2002;

- le fondazioni di cui il Comune di Grosseto costituisca partner istituzionale;

- gli Enti pubblici.

le manifestazioni, che devono essere effettuate esclusivamente per le finalità proprie dei suddetti Soggetti, devono rispettare le seguenti condizioni:

- orario: dalle ore 10:00 (dieci) alle ore 24:00 (ventiquattro);

- limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:

- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore;

- durata:

- nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso;
- concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessivi di cui sopra anche le deroghe di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento eventualmente rilasciate nella medesima area.

2.1 In fase di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione verrà verificato se l'attività prevista rientra nelle specifiche finalità del Soggetto organizzatore.

2.2 Per le manifestazioni aventi durata complessiva superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, la suddetta istanza è corredata da:

- a. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- b. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- c. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della LRT 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

2.3 Per le manifestazioni successive alla prima oggetto di autorizzazione, quest'ultima si rinnova automaticamente a seguito di specifica richiesta, da presentarsi almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento, nella quale si dichiara, mediante autocertificazione, che la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità di quella autorizzata in precedenza.

Per le manifestazioni di durata superiore a tre giorni anche non consecutivi, la documentazione prodotta in sede di prima autorizzazione, già presente agli atti del Comune, conserva validità per un ulteriore anno, qualora le condizioni di svolgimento rimangano invariate.

2.4 Sono escluse dalle limitazioni del presente titolo, le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili in occasione di ricorrenze civili, religiose, militari, particolarmente significative per la collettività, a condizione che sia assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie per ridurre il rumore.

Nel caso del Comune di Grosseto sono esclusi i seguenti eventi:

- festeggiamenti per il patrono San Lorenzo, del 10 agosto;
- manifestazioni di fine anno nel centro storico organizzate dal Comune;
- festeggiamenti per il patrono San Rocco a Marina di Grosseto, del 16 agosto;
- sfilate di carri allegorici;
- marcia/esibizione di bande musicali cittadine e/o militari;
- manifestazioni pubbliche, spettacoli ed eventi che rispondano a particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica utilità;
- suono delle campane di chiese.

### **Art. 25 - Validità della documentazione di deroga semplificata e non semplificata**

1. La documentazione di deroga di cui agli artt. 23 bis e 24, per le manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto, è da ritenersi valida per due anni, nel caso che le condizioni di svolgimento rimangano immutate. Per gli anni successivi, qualora il T.C.A.A. dichiari che la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità e i medesimi impianti, può ritenersi valida l'originaria V.P.I.Ac. A tale scopo l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare al Servizio Ambiente l'apposita dichiarazione, conforme al **"MODELLO C"**, che attesti la costanza delle

condizioni.

2. La procedura di cui al comma precedente non si applica in presenza di manifestazioni che facciano ricorso a gruppi musicali ed artisti diversi, in contemporanea assenza di un singolo impianto di diffusione sonora, opportunamente tarato e dotato di limitatore, da utilizzare per tutti ovvero si preveda l'utilizzo di più impianti diversi di diffusione sonora. In tal caso deve essere redatta nuovamente la documentazione prevista.

## **TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

### **Art. 26 - Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente ovvero essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 27 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità, vendita e comizi**

1. L'uso di altoparlanti è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

2. E' vietata la pubblicità sonora nel centro storico delimitato dalle mura cittadine e nelle piazze, strade e vie adiacenti alle localizzazioni indicate all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

3. Nelle attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

4. Nelle manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 20.00, è consentito l'uso di apparecchi portatili di amplificazione della voce.

### **Art. 28 - Cannoncini anti volatili**

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito dalle ore 8:00 alle ore 21:00, nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni (comunque a non meno di 200 metri) e con la bocca di sparo non orientata verso di esse;
- fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 15.00 - 21.00: cadenza di sparo massima ogni 8 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo massima ogni 15 minuti.

### **Art. 29 - Macchine agricole**

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali, la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali (sabato compreso) e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi.

2. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 30 - Allarmi acustici**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico antifurto, installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il tempo di 15 minuti primi nel periodo di riferimento

diurno o notturno.

### **Art. 31 – Autolavaggi**

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art.8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni, a seguito della presentazione di apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
2. Nel dettaglio, il funzionamento nell'ambito delle zone residenziali è consentito:
  - nei giorni feriali: nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00;
  - nei giorni festivi: nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 19:00.
3. Eventuali orari differenti potranno essere concessi solo previa dimostrazione, mediante Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, della compatibilità con i limiti normativi applicabili.

### **Art. 32 - Altre attività rumorose**

1. L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose (es. piccoli lavori svolti in proprio), non previste ai precedenti articoli, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 20:00.
2. Nel periodo estivo, come definito all'art. 21, comma 2 le attività di cui al comma precedente, svolte nelle frazioni della fascia costiera (Marina di Grosseto, Principina a Mare) e ad Alberese, sono vietate per l'intera giornata festiva e del sabato e dalle ore 13:30 alle ore 15:30 negli altri giorni feriali.
3. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano al di fuori delle aree urbanizzate.

## **TITOLO VII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**

### *Capo 1 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI*

#### **Art. 33 – Definizioni, caratteristiche e documentazione**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani per gli Insediamenti Produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
2. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:
  - a) entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite previsti dal PCCA;
  - b) nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite previsti dal PCCA ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire il rispetto di detti limiti.
3. I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).
4. Ai Piani Attuativi dovranno essere allegate la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico e Valutazione Previsionale di Clima Acustico che dovranno, inoltre, attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.
5. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti normativi e a carico dell'attuatore dei Piani.
6. I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (es. aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).
7. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova

costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, o da altre sorgenti sonore presenti. In particolare, nella definizione della localizzazione delle aree pubbliche fruibili e degli edifici, dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture a protezione delle aree pubbliche fruibili e degli edifici comprese le relative pertinenze.

8. L'assenza della DPIA e/o della VPCA. è causa di improcedibilità.

## **TITOLO VIII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Art. 34 - Controlli sulle immissioni di rumore**

1. L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitanti della zona interessata, eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti avvalendosi dell'ARPAT e USL; i medesimi controlli potranno essere effettuati da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Comunque dovranno avvenire sempre congiuntamente alla Polizia Municipale.

3. L'Amministrazione comunale non è competente in relazione alle controversie tra soggetti privati.

4. I cittadini che intendano presentare una segnalazione di disturbo da inquinamento acustico devono effettuarla in forma scritta, avvalendosi dell'apposito "**MODELLO A**".

Il Servizio Ambiente valuterà la richiesta e, nel caso la stessa risulti accoglibile, attiverà la procedura di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 490/2014 del 16/06/2014.

5. Il costo dei rilievi fonometrici, eseguiti a seguito di esposti di cittadini nei confronti di un'attività produttiva o commerciale, sarà a carico di quest'ultima qualora i valori misurati superino i limiti imposti dalla normativa vigente, mentre sarà a carico del soggetto che ha presentato l'esposto, qualora i valori misurati risultino entro i limiti di legge.

6. L'ARPAT e Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvedono ad effettuare le misurazioni fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare al servizio Ambiente un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometri effettuati, nonché di eventuali misure da adottare.

### **Art. 35 – Sanzioni**

1. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/1995 e dall'art. 17 della L.R. 89/98.

2. A seguito di accertamento del superamento di cui al precedente comma, il Comune richiede la redazione del PdRA di cui all'art. 10 del presente Regolamento e può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla realizzazione degli interventi in esso contenuti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

4. A seguito di accertamento della violazione di cui al precedente comma, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla messa in atto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione in deroga, ovvero alla realizzazione delle opere di mitigazione finalizzate a ricondurre la sorgente nei limiti normativi previsti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

5. La mancanza della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico

o Valutazione Previsionale di Clima Acustico comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

6. In caso di non ottemperanza alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, in merito alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

7. L'esercizio di un'attività, svolta in modo difforme da quanto dichiarato in sede di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 14, comma 3, comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995) e l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.. Il Comune può ordinare la sospensione delle attività e/o il divieto di utilizzo delle sorgenti non analizzate in sede di redazione della documentazione predetta.

8. Le imprese di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso comma, il relativo PdRA, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

9. La mancata realizzazione dell'intervento di bonifica entro il termine individuato nel PdRA ovvero indicato dal Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

10. In caso di persistente inadempimento agli obblighi richiamati al comma 8, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

11. Per le violazioni degli articoli del presente Regolamento non espressamente richiamate ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

12. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

13. L'inosservanza delle ordinanze di cui al comma precedente è punita, a seconda della gravità, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge 447/1995).

14. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono erogate dalla Polizia Municipale.

15. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria, per ragioni di igiene.

16. Nel caso di attivazione della procedura prevista per la SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., come modificata dal D.L. 31 maggio 201, n. 78, il Comune, a seguito della verifica della documentazione prodotta in merito alla normativa sulla tutela dall'inquinamento acustico, effettuata dal Servizio Ambiente, ed in presenza di evidenti carenze di essa, può adottare i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/1990 e s.m.i.

17. Laddove, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 34, si evidenzia l'impossibilità di ricondurre i livelli di rumore dovuti all'attività all'interno dei limiti normativi, con conseguente danno per la salute, il Comune può intervenire secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.



## **TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 36 – Abrogazioni e norme di raccordo**

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio on line insieme alla deliberazione Consiliare di approvazione.
3. Le disposizioni sostanziali e procedurali del presente regolamento si applicano ai procedimenti, rientranti nell'ambito di applicazione, avviati successivamente alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti ancora pendenti all'entrata in vigore, non definiti con provvedimento formale, si applicano, su istanza dell'interessato, le presenti disposizioni regolamentari ove più favorevoli all'interessato.

### **Art. 37 – Disposizioni di rinvio**

1. L'applicazione della disciplina regolamentare deve garantire in ogni caso il rispetto dei principi e della normativa di carattere generale e di settore; pertanto i richiami alla normativa nazionale o regionale sono rinvii dinamici. Le norme sovraordinate sopravvenute all'entrata in vigore del presente regolamento saranno applicate in aggiornamento alle disposizioni dello stesso, anche in assenza di un espresso recepimento, fatti salvi regimi diversi previsti dalle stesse norme sopravvenute.
2. Per quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa in materia, dinamicamente intesa.